

## APPENDICE

### LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA RADIOFONIA

*Regio Decreto legge 3 dicembre 1934, n. 1988.*

#### NUOVE NORME PER LA EMISSIONE DELLE LICENZE DI FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DI APPARECCHI E MATERIALI RADIOELETTRICI.

Art. 1. — Chiunque intende esercitare la fabbricazione, la riparazione ed il commercio di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo deve munirsi di apposita licenza annuale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le norme del presente decreto.

Art. 2. — Devono munirsi della « licenza annuale di fabbricazione e montaggio » i costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè al pagamento preventivo della tassa di lire 2000 da versarsi all'Ufficio del registro.

Art. 3. — Coloro che intendono provvedere alla sola riparazione degli apparecchi e materiali di cui all'articolo precedente devono munirsi della « licenza annuale », che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione di lire 300 da versarsi all'Ufficio registro.

Le riparazioni su accennate possono essere eseguite anche da chi è in possesso della licenza per fabbricazione e montaggio di cui al precedente art. 2, senza l'obbligo di munirsi della relativa licenza.

Art. 4. — Chiunque intende vendere materiali radioelettrici di qualsiasi tipo, destinati a uso di radiocomunicazioni o per altro impiego, deve munirsi della « licenza annuale » per la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, previo pagamento della tassa di lire 100, da versarsi all'Ufficio del registro.

L'obbligo della licenza di cui al presente articolo ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.

Art. 5. — Coloro che sono forniti della licenza annuale di cui all'art. 2 ovvero di quella indicata all'art. 3 possono, nelle officine o laboratori indicati nella licenza stessa, vendere al pubblico i materiali radioelettrici, senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita di cui all'art. 4.

Nel caso che la vendita sia eseguita altrove, essi sono tenuti a munirsi della licenza di vendita per ciascuno dei locali o negozi di vendita diversi da quello indicato nelle licenze di costruzione o di riparazione sopra menzionate.

Il possesso della licenza di vendita non conferisce la facoltà di eseguire riparazioni di alcun genere.

Art. 6. — Alle scuole Regie o pareggiate che curano l'insegnamento della radiotecnica non si applicano le disposizioni della legge 12 gennaio 1933, n. 141, di cui all'art. 2 del presente decreto. Esse, però, sono tenute a munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, per il tramite del Ministero dell'educazione nazionale.

Le scuole predette sono esentate dalle tasse previste dagli articoli precedenti ed hanno l'obbligo di limitare i relativi lavori alle sole necessità d'insegnamento.

Gli apparecchi, o parti di essi, costruiti in dette scuole, a scopo didattico o dimostrativo, non possono essere nè ceduti, nè venduti.

Art. 7. — L'emissione delle licenze contemplate agli articoli precedenti viene effettuata in seguito alla produzione della istanza corredata dalla ricevuta della tassa e del certificato di iscrizione al Consiglio provinciale della economia corporativa.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

Alla domanda di licenza di vendita dovrà essere allegata anche la licenza comunale, che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale di vendita interessato e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta; da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo proprio conto.

Art. 8. — Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte della metà.

Art. 9. — Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui agli articoli precedenti devono presentare entro il 31 dicembre la relativa domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, corredata dalla bolletta di pagamento della tassa.

Art. 10. — Le tasse pagate sia per l'emissione, sia per la rinnovazione delle licenze saranno, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura eguale fra il detto Ministero e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 11. — I costruttori, riparatori e commercianti di materiali radioelettrici, che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di farne denuncia mediante lettera raccomandata, non oltre il 31 di-

cembre, al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

In mancanza di tale denuncia, i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al successivo articolo 12 per il ritardato rinnovo.

Art. 12. — Restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1933, n. 141, nonchè quelle dell'art. 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, le quali ultime si applicano anche nel caso di mancanza delle licenze previste dal presente decreto compresa quella di riparazione.

Nel caso poi che le domande di rinnovazione delle licenze vengano presentate oltre il termine previsto dal precedente articolo 9, si incorre nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 2000.

Restano inoltre ferme le altre disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 234, non esplicitamente modificate dal presente decreto.

Art. 13. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1935.

Le licenze già rilasciate alla data di pubblicazione del presente decreto saranno valide fino al 31 dicembre 1934; per il loro rinnovo valgono le norme del presente decreto.

Art. 14. — Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

*Mussolini - Puppini - Jung.*

*Circolare N. 1076676/III - 1, del 14 dicembre 1934.*

## NORME PER LA RICHIESTA DELLE LICENZE

**Avvertenza:** Le domande vanno presentate al Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi, Ispettorato Generale del Traffico Telegrafico e Radiotelegrafico — Via del Seminario, Roma.

### *Licenza di vendita.*

1°) Per coloro che sono già in possesso della licenza di vendita di materiali radioelettrici si richiedono i seguenti documenti:

a) domanda in carta bollata con le generalità del richiedente e indirizzo del negozio di vendita;

b) bolletta 72-A di L. 100, rilasciata dall'Ufficio del Registro, per tassa di concessione governativa;

c) licenza già rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, che scadrà il 31 dicembre. (Coloro che non fossero in possesso della licenza per un eventuale smarrimento, o per altra causa fortuita, possono indicarne il numero nella domanda);

d) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni. Si consente che invece di trasmettere la suddetta ricevuta ne siano citati, nella domanda, gli estremi completi: Ufficio, numero e data di emissione.

2°) Coloro invece che chiedono per la prima volta la licenza, o che avendola avuta non possono restituirla e nemmeno citarne il numero, debbono allegare alla domanda, oltre la bolletta 72-A e la ricevuta dell'abbonamento all'Eiar (commi a, b, c e d del n. 1), anche i seguenti documenti:

e) certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;

f) patente comunale di esercizio dalla quale risulti in modo esplicito l'autorizzazione a commerciare in materiale radioelettrico.

In luogo di detto documento, i Rappresentanti di commercio, i viaggiatori e gli agenti di vendita in genere, di materiali radioelettrici produrranno una dichiarazione da cui risulti il conferimento di tali incarichi da parte della ditta interessata.

3°) La licenza di vendita non dà diritto ad eseguire riparazioni di qualsiasi entità nè lavori di montaggio nè di fabbricazione.

*Licenza riparazione apparecchi e materiali radioelettrici.*

4°) Per coloro che si dedicano alle riparazioni di apparecchi radioelettrici è stata istituita, con le nuove norme accennate innanzi, una apposita licenza con tassa annuale di L. 300; per ottenerla occorre far pervenire al Ministero, entro il 31 dicembre corrente, secondo l'indirizzo indicato al principio della presente circolare, i documenti appresso indicati.

5°) Per coloro che già dispongono della licenza « limitata alle riparazioni »:

a) domanda su carta bollata da L. 5 con le generalità del richiedente e l'indirizzo del laboratorio;

b) bolletta 72-A di L. 300, rilasciata dall'Ufficio del Registro per tassa di concessione governativa;

c) licenza già rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, che scadrà il 31 dicembre. (Coloro che non fossero più in possesso della licenza « limitata » per un eventuale smarrimento, o per altre cause fortuite, possono indicare il numero della domanda);

d) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Si consente che invece di trasmettere la suddetta ricevuta ne siano citati nella domanda gli estremi completi: Ufficio, numero e data di emissione.

6°) Coloro invece che chiedono per la prima volta la licenza o che, avendola avuta, non possono nè restituirla e nemmeno citarne il numero, devono allegare alla domanda,

oltre alla bolletta 72-A e la ricevuta dell'abbonamento all'E. I. A. R. (comma a, b, c e d del n. 5), anche i seguenti documenti:

e) certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;

f) patente comunale di esercizio dalla quale risulti in modo esplicito l'autorizzazione a commerciare in materiale radioelettrico.

7°) La licenza di riparazione dà diritto ad eseguire la vendita senza bisogno di avere la relativa licenza, sempreché la vendita sia effettuata nel locale adibito alle riparazioni.

La licenza di riparazione non dà però diritto ad eseguire costruzioni di materiali ed apparecchi radio, e nemmeno il montaggio degli chassis del mobile, per le quali forme di industria occorre la licenza di « fabbricazione e montaggio ».

#### *Licenza fabbricazione e montaggio di apparecchi radioelettrici.*

8°) Si avverte anzitutto che la tassa annuale di concessione per la licenza di fabbricazione è stata portata a L. 2000.

I costruttori di materiali radioelettrici attualmente in possesso della licenza rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, devono far pervenire entro il 31 dicembre al Ministero, secondo l'indirizzo al principio della presente circolare, i seguenti documenti:

a) domanda su carta da bollo da lire 5, con l'indicazione della ragione sociale della Ditta costruttrice e l'indirizzo della fabbrica;

b) bolletta 72-A di L. 2000, rilasciata dall'Ufficio del Registro per tassa di concessione governativa;

c) licenza già rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, la quale scadrà il 31 dicembre. (Coloro che non fossero in possesso della licenza per un eventuale smarrimento o per qualsiasi causa fortuita, possono indicarne il numero nella domanda);

d) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Si consente che invece di trasmettere detta ricevuta ne siano citati nella domanda gli estremi completi: Ufficio, numero e data di emissione.

9°) Coloro che chiedono invece per la prima volta la licenza di fabbricazione in parola, o che avendola già avuta non possono restituirla e nemmeno citarne il numero, devono allegare alla domanda, oltre la bolletta 72-A e la ricevuta dell'abbonamento dell'Eiar (commi a, b, c e d del n. 8), anche i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;

b) patente comunale di esercizio dalla quale risulti in modo esplicito l'autorizzazione a commerciare in materiale radioelettrico.

10°) La licenza di fabbricazione dà diritto anche ad eseguire le riparazioni e la vendita nello stesso locale della fabbrica.

*Regio Decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173.*

#### SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO DEI MATERIALI RADIOELETRICI ED AL RINNOVO DELLE LICENZE.

*Omissis.*

Art. 1. — L'art. 5 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

« I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'E. I. A. R. la « licenza speciale per apparecchi in prova ».

« La licenza è costituita da un libretto del costo di L. 25 contenente 25 modelli. I libretti sono da chiedersi a qualsiasi sede dell'E. I. A. R. inviando il suddetto importo.

« I modelli sono formati di due parti, cioè: il tagliando

da rilasciarsi al cliente contro il pagamento di L. 1 e la matrice, che deve restare unita al libretto.

« Ciascun tagliando è valido per un solo apparecchio e per un periodo massimo di dieci giorni, a partire dal giorno in cui l'apparecchio vien dato in prova. È vietato di dare alla stessa persona od ente un secondo tagliando, alla scadenza della validità del primo.

« È fatto obbligo ai rivenditori di rinviare all'E. I. A. R. i libretti esauriti con le relative matrici.

« È vietato a chiunque di introdurre qualsiasi aggiunta o modificazione alla dicitura delle licenze ».

« Sulle fatture e sui listini degli apparecchi i commercianti apporranno una dicitura, che potrà essere fatta con timbro da cui risulti che nei prezzi degli apparecchi non è compreso l'importo della licenza di abbonamento alle radioaudizioni previsto dalle vigenti disposizioni ».

Art. 2. — L'art. 6 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

« L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di materiali radioelettrici.

*Omissis.*

Art. 3. — L'art. 7 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito col seguente:

« Le domande per ottenere la licenza di fabbricazione e montaggio, o di riparazione, o di vendita di apparecchi e materiali radioelettrici devono essere presentate dagli interessati agli uffici tecnici di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono e devono essere corredate dalla ricevuta della tassa, dal certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa e dal documento comprovante l'effettuato pagamento, in una unica soluzione, del canone di abbonamento annuo alle radioaudizioni circolari.

« Alle domande di cui al comma precedente dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio di materiali radioelettrici per il locale indicato nell'istanza.

Omissis.

Art. 4. — L'art. 9 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di fabbricazione e montaggio, di riparazione e di vendita di materiali radioelettrici, devono presentare entro il 31 dicembre la relativa domanda all'ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono, corredata dalla bolletta di pagamento della tassa, e dovranno altresì dimostrare di avere effettuato il pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

« Insieme coi detti documenti gli interessati produrranno altresì la licenza da rinnovarsi, a tergo della quale l'ufficio tecnico di finanza apporrà la prescritta attestazione di rinnovo ».

Art. 5. — L'art. 11 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è modificato come segue:

« I costruttori, riparatori e commercianti di materiali radioelettrici, che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di farne denuncia mediante lettera raccomandata, non oltre il 31 dicembre, all'ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione risiedono.

« In mancanza di tale denuncia, i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al successivo art. 12 per il ritardato rinnovo ».

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA RADIOFONIA

sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

*Mussolini — Benni — De Revel*

Visto il Guardasigilli: *Solmi*.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 367, foglio 178 - *Mancini*.

## CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI

I canoni di « Licenza Ordinaria » sono dovuti da tutti coloro che detengono un apparecchio per uso privato.

Anche questi abbonamenti hanno validità per anno solare e possono essere corrisposti in unica soluzione (L. 81 annue) o in due rate semestrali anticipate (L. 85 annue). Nel primo caso i ratei dei nuovi abbonamenti devono essere riferiti al 31 dicembre di ogni anno; nel secondo caso essi devono essere riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre. La seconda rata di L. 42,50 per gli abbonamenti semestrali emessi nel primo semestre deve essere corrisposta a mezzo del libretto di iscrizione.

Tab. XLV. - PROSPETTO DEI RATEI PER NUOVI  
ABBONAMENTI

C A N O N E	Globale	Semestrale
Gennaio .....	81,—	42,50
Febbraio .....	77,—	37,—
Marzo .....	70,—	28,—
Aprile .....	63,—	21,—
Maggio .....	56,—	14,—
Giugno .....	49,—	7,—
Luglio .....	42,—	42,50
Agosto .....	35,—	35,—
Settembre .....	28,—	28,—
Ottobre .....	21,—	21,—
Novembre .....	14,—	14,—
Dicembre .....	7,—	7,—

### Licenze speciali

I canoni di « Licenza Speciale » sono dovuti da tutti coloro che detengono od usufruiscono di un apparecchio radio-ricevente fuori dell'ambito familiare.

**CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI**

Per i pubblici esercizi e per gli alberghi vigono speciali tariffe concordate con i rispettivi Enti sindacali, e precisamente:

**Tab. XLVI. - PUBBLICI ESERCIZI**

(Secondo l'assegnazione dei Sindacati Provinciali Pubblici Esercizi)

Località	Lusso	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Fino a 100.000 ab.	400,—	300,—	250,—	200,—	150,—
Oltre 100.000 ab.	480,—	360,—	300,—	240,—	180,—

**Tab. XLVII. - ALBERGHI**

(Secondo l'assegnazione della Federazione Nazionale Alberghi e Turismo)

Località	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	Locande e pens.
Fino a 100.000 ab.	450-500	300-400	250-350	200-300	150-200
Oltre 100.000 ab.	550-600	400-500	350-400	240-300	200-250

I canoni di abbonamento delle « Licenze Speciali » hanno validità per anno solare e possono essere corrisposti in un unico versamento o in due versamenti semestrali anticipati. Nel primo caso i ratei dei nuovi abbonamenti vanno riferiti al 31 dicembre di ciascun anno; nel secondo caso i ratei dei nuovi abbonamenti vanno riferiti al 30 giugno di ciascun anno. Per i nuovi abbonamenti, infatti, rilasciati per il secondo semestre di ciascun anno vengono applicati esclusivamente i ratei dei nuovi abbonamenti a versamento globale.